UNISIN FALCRI-SILCEA
Unione di Banche Italiane
IL PUNTO SU...
NOTIZIARIO DI INFORMAZIONE SINDACALE - ANNO IX N. 22 - 27/11/2014
SUPPLEMENTO AL PERIODICO "AL PLURALE"

INDENNITA' MODALI: FOCUS SULL'INDENNITA' DI RISCHIO

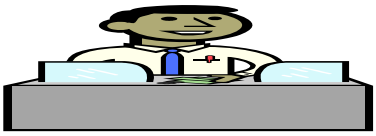

Art. 49 CCNL

L'indennità di rischio per il personale incaricato del servizio di cassa e della custodia pegni spetta nei casi, nelle misure mensili e con i criteri indicati nella tabella 5, pagina 136, del vigente CCNL.

L'indennità di rischio cessa col venir meno delle funzioni che la giustificano e non spetta nel caso di assenza dal servizio superiore al mese che non sia dovuta a ferie o a malattia.

Ai lavoratori/lavoratrici che siano chiamati a sostituire personale utilizzato in mansioni comportanti l'attribuzione dell'indennità di rischio, l'indennità stessa compete, per il periodo di adibizione a tali mansioni, nella misura prevista per il lavoratore/lavoratrice sostituito.

L'indennità spetta, in misura diversa per come indicato nella menzionata tabella 5, a:

a) cassieri che hanno con continuità effettivo maneggio di valori inerenti alle operazioni svolte direttamente allo sportello dei contanti;
b) addetti allo sportello che effettuano esborsi e/o introiti di valori (esclusi i quadri direttivi di 3° e 4° livello retributivo);
c) cassieri che hanno con continuità effettivo maneggio di valori inerente alle operazioni svolte direttamente allo sportello non contante;
d) cassieri che hanno maneggio di valori non esplicabile allo sportello;
e) addetti agli sportelli per l'incasso degli effetti, delle bollette e similari (esclusi i quadri direttivi di 3° e 4° livello retributivo);
f) addetti alla cassa per coadiuvare il cassiere (solo 2° Area Professionale, 3° livello retributivo);
g) addetti alla stanza di compensazione che svolgono mansioni di maneggio contanti o valori non esplicabile allo sportello (solo 2° Area Professionale, 3° livello retributivo);
h) addetti che hanno maneggio di contanti o valori non esplicabile allo sportello e appartenenti alla 2° Area Professionale, 1° e 2° livello retributivo, esclusi gli addetti a mansioni operaie.

Nei casi di cui alle lettere a), b), c), e), qualora vi sia una adibizione giornaliera allo sportello di durata superiore alle cinque ore, le relative misure mensili della indennità di rischio devono essere proporzionalmente maggiorate fino al massimo del 20%; qualora la predetta adibizione sia superiore alle 6 ore, le misure stesse devono essere maggiorate di un ulteriore 14%.

Per quelle aziende presso le quali, in materia, sono in atto situazioni diverse, valgono le norme già determinate con accordi aziendali.

UNISIN CONTRO IL PRECARIATO

UNISIN ti ricorda che è sempre attivo il servizio SMS Gate per ricevere, sul tuo cellulare e in tempo reale, notizie e curiosità di carattere sindacale e che sul sito www.unisinubi.it potrai trovare tutti gli approfondimenti che ti interessano ed i numeri telefonici dei Dirigenti Sindacali UNISIN a tua disposizione per ogni necessità. Inoltre, i documenti UNISIN sono reperibili anche nella "Bacheca Sindacale Elettronica". Per accedere alla bacheca, dalla HOME PAGE del portale UBI cliccare sul pulsante "LINK" (in alto a destra, in fondo alla barra di navigazione) e nella pagina successiva accedere al menu "Link Utili" –> opzione "Varie" -> "Bacheca Sindacale".

FALCRI